

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 gennaio 2025, n. 27 **SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L. _ Proroga del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 124 del 12.04.2022 avente ad oggetto "PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza della società San Francesco Hospital Srl per Rsa non autosufficienti – tipo A- RR n. 4/2019 di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, denominata "Villa Serena" da realizzarsi nel Comune di Foggia, Viale Europa n.12 – ASL FG."**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 12.04.2022, questa Sezione ha espresso **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della società *San Francesco Hospital Srl* per l'autorizzazione alla realizzazione di una **RSA di mantenimento anziani - tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo**, denominata "*Villa Serena*" da realizzarsi nel Comune di Foggia al Viale Europa n. 12; "*e con la precisazione che il legale rappresentante della società chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Foggia ed a questa Sezione, gli elaborati planimetrici con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:*

- i. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società San Francesco Hospital Srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. *è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*

- iii. *la società San Francesco Hospital Srl. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 22.04.2020, dalla documentazione integrativa del 9.08.2021 inviate via pec allo scrivente Servizio ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società San Francesco Hospital Srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;*
- v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. n. 4/2019 pari a n. 1 nucleo, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*

Con nota prot. 6102 del 19.04.2022 lo scrivente Servizio notificava la DD n. 124 del 12.04.2022 al Suap del Comune di Foggia ed al legale rappresentante della società San Francesco Hospital S.r.l.

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 124/2022, il legale rappresentante della società in oggetto ha trasmesso con pec del 7/05/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006969 del 11/05/2022, gli elaborati planimetrici aggiornati con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni contenute nella predetta DD 124/2022.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- *comma 4. "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";*
- *comma 5. "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del*

parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”

Atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 124 del 12.04.2022, ha validità fino al **17.08.2024** (calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale _ 18/08/2022_ con l'aggiunta di due anni_ 17/08/2024), ai sensi dell'art.7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;

Rilevato che, nei termini previsti dall'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017 e quindi prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, il legale rappresentante della società in oggetto con pec del 01/08/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0392755/2024 del 01/08/2024, comunicava l'interesse di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 secondo cui *“6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”*

Considerato che alla predetta pec veniva allegata una nota prot. n. 054/2024 sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal Direttore dei lavori nella quale veniva rappresentato che *“(…) 4. Il Comune di Foggia in data 21/06/2023 ha rilasciato l'Autorizzazione alla realizzazione per RSA non autosufficienti - tipo A - da n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo denominata “Villa Serena” da ubicare in Foggia al Viale Europa n. 12 ai sensi dell'art.7 L.R. n.9/2017 e del R.R. n.4/2019 e s.m.i.*

Tanto premesso si comunica che a causa di ritardi nella fornitura di materie prime, ad oggi non è stato possibile ultimare i lavori di adeguamento dell'immobile ai requisiti strutturali e tecnologici di cui all'art. 4 del R.R. n.4/2019. Pertanto si richiede con la presente di voler concedere una proroga di 6 mesi di validità del parere favorevole di compatibilità rilasciato con DD n. 124 del 12/04/2022.”

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone

- di accogliere la richiesta di proroga presentata dal legale rappresentante della società San Francesco Hospital S.r.l. in data 01/08/2024 e, quindi, prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, poiché in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017;
- di concedere al legale rappresentante della San Francesco Hospital S.r.l., ai sensi dell' art. 7, co.6 della L.R. n.9/2017, **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 124 del 12.04.2022** (calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale _ 18/08/2022_ con l'aggiunta di due anni_ 17/08/2024), **per ulteriori 180 giorni con scadenza del termine previsto il 13.02.2025**, termine entro il quale la società San Francesco Hospital S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per una RSA di mantenimento anziani - tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, denominata *“Villa Serena”* da realizzarsi nel Comune di Foggia, Viale Europa n. 12, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017,

con la precisazione che il legale rappresentante della società San Francesco Hospital S.r.l. dovrà trasmettere allo scrivente Servizio, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del presente atto, l'autorizzazione alla realizzazione per la RSA in oggetto rilasciata dal Comune di Foggia in data 21/06/2023 come si evince dalla nota della società, poiché non risulta agli atti dello scrivente Servizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di concedere al legale rappresentante della San Francesco Hospital S.r.l., ai sensi dell' art. 7, co.6 della L.R. n.9/2017, **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 124 del 12.04.2022** (calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale _ 18/08/2022_ con l'aggiunta di due anni_ 17/08/2024), **per ulteriori 180 giorni con scadenza del termine previsto il 13.02.2025**, termine entro il quale la società San Francesco Hospital S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per una RSA di mantenimento anziani - tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo, denominata "*Villa Serena*" da realizzarsi nel Comune di Foggia, Viale Europa n. 12, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017,

con la precisazione che il legale rappresentante della società San Francesco Hospital S.r.l. dovrà trasmettere allo scrivente Servizio, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del presente atto, l'autorizzazione alla realizzazione per la RSA in oggetto rilasciata dal Comune di Foggia in data 21/06/2023 come si evince dalla nota della società, poiché non risulta agli atti dello scrivente Servizio.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Foggia (suap@cert.comune.foggia.it);
- alla società San Francesco Hospital Srl (P.iva 00368500716 - con sede legale in Foggia in Viale degli Aviatori n. 128), in persona del suo legale rappresentante (info@pec.clinicheriunite.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;

- e. il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro